

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 1-1740

**Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020.
Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2020.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che :

l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede, al comma 2, che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;
- b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della L.R. 14/2019;
- c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 14/2019 prevede che la Giunta regionale approvi il regolamento di riparto del fondo regionale per la montagna;

con D.G.R. n. 3 - 1529 del 19 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento regionale relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo" pubblicato sul BUR n. 26 – Supplemento 3 del 26/06/2020 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25/06/2020;

l'art. 6 del suddetto Regolamento prevede, al comma 1, che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della L.R. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

a) la quota da ripartire tra le unioni montane di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2019;

2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;

b) la quota da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso;

c) la quota da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;

2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;

3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento stesso l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2019;

4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della L.R. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della L.R. 14/2019;

5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla L.R. 14/2019.

Ritenuto pertanto, anche in considerazione delle esperienze maturate nelle precedenti annualità, di ripartire per l'anno 2020 il fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11 della L.R.14/2019 con le seguenti modalità:

- una quota pari al 68,2% della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 21,8% della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'art. 4 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 10% della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento n. 3/R;

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- a) in riferimento alla quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R, la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
- b) in riferimento alla medesima quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R, in fase di prima attuazione, di non applicare per l'anno 2020 i criteri premianti di cui all'art. 11, comma 5, lettera b) della L.R. 14/2019 e dell'art. 3 del Regolamento n. 3/R;
- c) in riferimento alla quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'art. 4 del Regolamento n. 3/R di stabilire che il contributo sarà rapportato, in continuità alle precedenti annualità, ad una dotazione standard di personale pari a 5 unità, con un importo per ogni dipendente di 20.000,00 € ;
- d) in riferimento alla quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento n. 3/R una percentuale del 20 % dell'importo sia destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A, ed il restante 80 % dell'importo al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B, eventualmente ricomprese nel programma annuale;
- e) in riferimento all'art. 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento n. 3/R, una somma pari a 80.000 € sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della L.R. 14/2019.

Richiamato inoltre che il suddetto riparto dovrà essere effettuato a favore delle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'art. 8 – comma 8 – della L.R. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso.

Vista la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8, “Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022”;

Dato atto che lo stanziamento del cap. 151888 “Fondo regionale per la montagna” nel Bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020 ammonta a € 12.730.621,00;

Preso atto che con DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 si autorizzava la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 50% della previsione del Fondo regionale per la montagna, e che tali risorse sono stanziare al capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 31 marzo 2020 n. 8, Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 alla missione 09 programma 0907;

preso inoltre atto che con D.G.R. n. 26-1682 del 17/07/2020 è stata approvata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. la disposizione di natura autorizzatoria per ulteriori 2.700.000,00 € sul capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 31 marzo 2020 n. 8, Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 alla missione 09 programma 0907.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R, il parere della Conferenza dei Presidenti espresso nella seduta del 14/07/2020;

Ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R, il riparto del fondo regionale per la montagna, anno 2020, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, come di seguito riportato:

- una quota pari al 68,2 % della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 21,8 % della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'art. 4 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 10 % della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento n. 3/R

e stabilendo che:

- a) in riferimento alla quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R, la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
 - b) in riferimento alla medesima quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento n. 3/R, in fase di prima attuazione, di non applicare per l'anno 2020 i criteri premianti di cui all'art. 11, comma 5., lettera b) della L.R. 14/2019 e di cui all'art. 3 del Regolamento n. 3/R;
 - c) in riferimento alla quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'art. 4 del Regolamento n. 3/R, il contributo sia rapportato ad una dotazione standard di personale pari a 5 unità, con un contributo per ogni dipendente di 20.000 € ;
 - d) in riferimento alla quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento n. 3/R, una percentuale del 20 % dell'importo sia destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A, ed il restante 80 % dell'importo al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B;
 - e) in riferimento all'art. 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento n. 3/R, una somma pari a 80.000 € sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della L.R. 14/2019;
 - f) il suddetto riparto sia effettuato a favore delle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'art. 8, comma 8, della L.R. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso.
- Di dare atto che lo stanziamento del cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020 ammonta a € 12.730.621,00;
- di dare atto che con DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 si autorizza la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 50% della previsione del Fondo regionale per la montagna, e che tali risorse sono stanziare al capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 31 marzo 2020 n. 8, Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 alla missione 09 programma 0907;
 - di dare inoltre atto che con Dgr n. 26-1682 del 17/07/2020 è stata approvata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. la disposizione di natura autorizzatoria per ulteriori 2.700.000,00 € sul capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 31 marzo 2020 n. 8, Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 alla missione 09 programma 0907;
 - di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013.

(omissis)